

## COMMISSIONE VIII

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI

## XLV.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 MARZO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	561
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Sistemazione del personale di scuole di arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti di istruzione artistica ( <i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ). (1924).	561
PRESIDENTE . . . . .	561, 566, 568, 569, 570, 571, 572
RACCHETTI, <i>Relatore</i> . . . . .	562, 563, 564, 568, 570
FINOCCHIARO . . . . .	563, 565, 567, 568, 569, 570, 571
LOPERFIDO . . . . .	564, 566, 567, 568
VALITUTTI . . . . .	564, 565, 566, 567, 569
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	564, 565, 566, 567, 568, 570, 571
LEVI ARIAN GIORGINA . . . . .	564, 566
PITZALIS . . . . .	565, 569, 578, 571
DALL'ARMELLINA . . . . .	567
CODIGNOLA . . . . .	568, 569, 571
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Concessione di un ulteriore contributo straordinario dello Stato di lire 30 milioni alle spese per la celebrazione nazionale del IV centenario della morte di Michelangelo Buonarroti e aumento del limite di spesa di cui all'articolo 4 della legge 10 novembre 1963, n. 1359 ( <i>Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ). (1679-B) . . . . .	572
PRESIDENTE . . . . .	572
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	573

La seduta comincia alle 17,10.

BUZZI, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

## Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Rampa.

**Discussione del disegno di legge: Sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti d'istruzione artistica (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1924).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti d'istruzione artistica ».

Il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione Istruzione del Senato nella seduta del 2 dicembre 1964.

La Commissione Bilancio investita del parere, si è espressa, in data 12 gennaio 1965, nei termini seguenti:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole invitando nel contempo la Commissione di merito a prendere in esame la situazione dell'Istituto d'arte Duccio di Buoninsegna di Siena e della Scuola d'arte di Guidizzolo, di cui era oggetto l'articolo 10 del testo originario modificato dal Senato ».

Il Relatore, onorevole Racchetti, ha facoltà di svolgere la sua Relazione.

RACCHETTI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Il disegno di legge n. 1924 tende a disciplinare la situazione del personale direttivo ed insegnante delle scuole statali d'arte che sono state trasformate in istituti d'arte. Detta inoltre norme sul personale di segreteria e ausiliario degli istituti stessi.

Poiché il disegno di legge trae la sua motivazione dalla trasformazione delle scuole d'arte in istituti d'arte, occorre, al fine di una comprensione completa del problema, accennare brevemente ai precedenti storici.

Le scuole d'arte hanno un'origine remota in relazione alle tradizioni e alle economie locali. Un primo ordinamento fu dato dalla legge 14 luglio 1912 e dal regolamento del 1913. Legge e regolamento distinguevano scuole di tre gradi. Il primo grado: scuole popolari od operaie per arti e mestieri. Erano strutturate su tre anni dopo la quarta elementare. Il secondo grado: quattro anni dalla licenza elementare. Il terzo grado: quattro anni dopo la scuola tecnica (scuole per periti commerciali ed industriali).

Tutte queste scuole erano alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio. Una nuova struttura ed un nuovo ordinamento queste scuole l'ebbero col regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123. In base ad esso tutte queste scuole passarono alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione.

Le scuole e gli istituti d'arte ebbero una loro fisionomia ben distinta da quella dei licei artistici che in quell'anno furono istituiti. Infatti, la legge del 1923 diceva che « Le scuole e gli istituti d'arte hanno il fine di addestrare al lavoro e alla produzione artistica secondo le tradizioni regionali ».

Con la legge del 1923, la scuola d'arte si configurava come corso inferiore dell'istituto d'arte. Infatti, tale legge recitava: « La scuola d'arte è concepita come corso inferiore dell'istituto d'arte; fornisce la preparazione tecnica e la cultura necessaria ad un artiere ».

L'istituto d'arte era invece concepito come corso superiore e recitava esattamente la legge: « esercita i giovani in lavori originali di arte applicata e li fornisce della cultura necessaria a formare i capi d'arte ».

Il corso superiore dell'istituto d'arte poteva essere istituito solo nella sede in cui esisteva la scuola d'arte. I locali e le officine dovevano essere comuni.

In ogni istituto (e questo è un dato da tener presente per capire certi articoli del disegno di legge) uno statuto stabiliva il numero delle cattedre, il numero degli anni di studio, l'ordinamento didattico ed amministrativo.

La legge n. 651 del 1954 provvide a operare una nuova classificazione e trasformazione delle scuole d'arte. Prevedeva, infatti, una nuova struttura e un nuovo ordinamento, nonché la trasformazione di alcune scuole passate dal primo grado, cioè quel grado che era detto popolare od operaio, al secondo grado.

Questa legge n. 651 stabilì misure particolari per gli insegnanti di ruolo che prestavano servizio in dette scuole trasformate. Con la legge del 1954, inoltre, queste ultime ebbero nuove strutture, nel senso sotto indicato: gli studi venivano articolati in 3 anni inferiori più 2 superiori, per la scuola; in 3 superiori per gli Istituti.

L'ultimo ordinamento, che è poi quello in vigore, è stato disposto con la legge 9 aprile 1962, n. 163, che riconosce, alle scuole ed istituti d'arte, la personalità giuridica.

Dunque, a partire dal 1954, le scuole ed istituti di cui trattasi si articolano come segue: un corso inferiore, di tre anni, comune, più un biennio superiore per la scuola d'arte ed un triennio per gli Istituti. Dopo il triennio, in ciascun Istituto fu annesso anche un corso di perfezionamento, di magistero, biennale o triennale.

Nel dicembre 1962, con legge n. 1859, fu istituita la scuola media unica, il che pose problemi di nuove strutture e nuovi ordinamenti delle scuole ed istituti d'arte. Il corso inferiore triennale, infatti, fu trasformato in scuola media, pur con alcune particolarità di cui all'articolo 16 della legge istitutiva di cui sopra.

Naturalmente, a parte la trasformazione delle scuole in Istituti, esiste il grosso problema, messo in evidenza dalla Commissione d'indagine e ricordato sia nella relazione del Ministro, sia nelle linee di sviluppo della scuola; quello, cioè, dell'allargamento della preparazione culturale, della trasformazione di questi Istituti da triennali in quinquennali. È chiaro, comunque, che detto problema sarà affrontato nella sede competente.

Il provvedimento che stiamo esaminando concerne, infatti, soltanto la situazione del personale.

Oggi gli Istituti sono 69 e le scuole 31. Per 7, su 31 scuole, esiste già il decreto, in corso di registrazione, per la trasformazione

delle stesse in Istituti. Possiamo, perciò, affermare che, in pratica 76 sono già trasformate, mentre 24 lo saranno nel prossimo biennio.

Nel complesso dei 100 tra Istituti e scuole, gli insegnanti, nel 1963/64, raggiungevano le 2524 unità; attualmente, sono circa 2.600. Tra questi, gli insegnanti di ruolo sono 380. Su 380 insegnanti di ruolo, 125 sono di Istituti d'arte (III° ruolo) e 255 di scuole d'arte...

**FINOCCHIARO.** Perdoni l'interruzione, onorevole Racchetti, ma al Senato i dati esposti erano diversi, mi pare...

**RACCHETTI, Relatore.** Nel resoconto di cui alla discussione svolta al Senato vi deve essere un errore. Si parla, infatti, di 2353 scuole...! Comunque, vi sono i dati della relazione della Commissione d'indagine, che possono essere consultati.

Fatta questa premessa, veniamo al disegno di legge n. 1924, La finalità che lo ispira è quella di disciplinare la situazione del personale direttivo ed insegnante delle scuole statali di arte che sono state trasformate in istituti.

Il disegno di legge, presentato al Senato il 20 aprile 1964, ha subito nel corso della discussione delle profonde trasformazioni, sia in relazione ad un esame più approfondito del testo, sia in relazione al fatto che, nel frattempo, era stata approvata la legge che modificava la legge n. 831, in base alla quale era abolito l'esame-colloquio.

I primi sei articoli del disegno di legge in esame riguardano la sistemazione dei professori di ruolo (ordinari, straordinari, vincitori di concorso in attesa di nomina).

In particolare, l'articolo 1 riguarda la sistemazione dei professori di ruolo nelle scuole trasformate in istituti. La trasformazione avviene con decreto del Presidente della Repubblica, un decreto per ciascun istituto. Nel decreto è anche contenuta la pianta organica e la relativa spesa per ciascun istituto.

L'articolo 2 riguarda l'inquadramento degli insegnanti in soprannumero, i quali sono assegnati a posti corrispondenti o affini, vacanti in altri istituti d'arte.

Con l'articolo 3 si riconosce a questi professori l'anzianità per intero.

L'articolo 4 riguarda l'inquadramento dei professori durante il periodo di straordinario e durante il periodo di prova.

L'articolo 5 concerne l'inquadramento dei vincitori di concorso in attesa di nomina. A questo proposito, è da ricordare che i concorsi per queste scuole vengono banditi

per ciascuna scuola e per ciascuna cattedra e si applica il sistema delle terne.

L'articolo 6 riguarda la possibilità di inquadramento di quei professori che sono in organico in altre scuole, ma comandati nelle scuole d'arte.

In un primo momento, il significato di questo articolo mi aveva lasciato perplesso. Ho fatto delle indagini e ho rilevato che gli organici di queste scuole non erano aggiornati, i concorsi non erano banditi regolarmente, così che alcuni insegnanti (ad esempio alcuni professori di disegno) che avevano concorso per la scuola media ed erano insegnanti di ruolo in quella scuola, conservavano l'insegnamento presso queste scuole d'arte.

Si sarebbe peraltro arrivati a questa conseguenza, che gli insegnanti che non avevano vinto il concorso nella scuola media sarebbero stati inquadrati; mentre coloro che avevano vinto il concorso e che continuavano ad insegnare di fatto in queste scuole, non sarebbero stati inquadrati.

Per questo è stato formulato l'articolo 6.

L'articolo 7 concerne l'applicazione della « 831 » ai professori in questione. L'articolo 8 si riferisce ai professori delle sezioni staccate. L'articolo 9 riguarda la sanatoria di pochi casi eccezionali; casi, cioè, di professori che, appartenenti al ruolo transitorio, venivano inquadrati come assistenti di ruolo. Nelle vecchie piante organiche di tre Istituti d'arte (quali quelli di Firenze, Napoli e Venezia), vi era, infatti, come assistente alla direzione, un insegnante, il quale era appunto a disposizione della direzione, per eventuali supplenze.

Questa figura, poi, scomparve; per cui ci troviamo, oggi, nella necessità di sistemare questi professori inquadrati quali assistenti di ruolo alla direzione.

L'articolo 10 riguarda la revisione delle piante organiche, dopo l'entrata in vigore del provvedimento che stiamo esaminando.

L'articolo 11 si riferisce all'inquadramento del personale non insegnante.

L'articolo 12, elaboratissimo, concerne la sistemazione degli applicati di segreteria, dei bidelli, ecc., stabilendo delle norme oggettive per tutto questo personale.

Per obiettività di informazione, e per riguardo al suggerimento espresso dalla V Commissione, accenno al problema concernente l'Istituto Duccio di Buoninsegna di Siena. Sia da parte della Commissione Bilancio della Camera, in sede di parere, sia da parte della Commissione Istruzione del Sena-

to, in sede di discussione del provvedimento, è stato posto l'accento sulla situazione di detto Istituto.

L'Istituto di Siena, quale Istituto non statale legalmente riconosciuto, gestito dalla Amministrazione provinciale, sorse nel 1931-1932; e, nel 1959, fu statizzato. La situazione, a questo punto, è la seguente: il personale dell'Istituto di cui trattasi chiede di passare nei ruoli dello Stato, come il personale delle scuole statali che siano trasformate in Istituti. Il Senato, nel corso della discussione, abolì, negli articoli corrispondenti 10 e 11 del primitivo testo del disegno di legge, l'accento a tale situazione.

In effetti, si tratterebbe di una innovazione notevole del sistema in atto nella nostra Amministrazione: immettere nei ruoli dello Stato personale proveniente da Enti locali, in seguito ad intervenuta statizzazione delle scuole. Non esistono precedenti legislativi in merito.

Quando le scuole siano pareggiate, il personale viene immesso, a norma di legge, nelle scuole statali. Per quanto concerne le scuole parificate, il personale si è visto riconoscere un solo diritto, quello della precedenza assoluta, negli incarichi, nel primo anno dopo la statizzazione.

Qualora si dovesse accettare la proposta di cui trattasi, per delle scuole gestite da enti locali, si creerebbe un precedente per tutti gli istituti statizzati, anche in altri ordini di scuole (istituti magistrali; istituti tecnici; istituti professionali)...

LOPERFIDO. Poco male, dal momento che si tratta di una questione di giustizia...

RACCHETTI, *Relatore*. Il personale delle scuole di Siena e di Guidizzolo, statizzate nel '59, ha ormai un'anzianità di incarico superiore ai 5 anni e, perciò, potrà beneficiare delle norme contenute nella legge n. 831.

Concludendo, il disegno di legge che abbiamo in discussione è da raccomandare all'approvazione per un duplice motivo. Innanzitutto vi è la necessità di inquadrare il personale in servizio all'atto della trasformazione delle scuole d'arte, conformemente alla tradizione legislativa in materia (tutte le volte che una scuola statale viene trasformata, si provvede con un atto legislativo a sistemarne il personale). In secondo luogo vi è un reale effettivo interesse della scuola di non disperdere un personale che è qualificato e che presta un particolare servizio in questo settore dell'istruzione artistica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VALITUTTI. L'istituzione della scuola media unica, in base alla legge n. 1859, come nei riguardi degli altri ordini di scuole, così nei riguardi delle vecchie scuole d'arte, ha posto l'esigenza di una ricostruzione degli ordinamenti.

Ora, ciò che mi sembra veramente non approvabile è questo metodo, in cui si insiste da parte del Governo, di non affrontare il problema che viene logicamente prima, bensì di affrontare problemi che vengono logicamente dopo, cioè il problema della sistemazione del personale. Prima si deve affrontare il problema del riordinamento delle strutture e poi quello del personale.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La sua osservazione non mi sembra pertinente perché il disegno di legge riguarda la sistemazione del personale delle scuole d'arte trasformate in istituti d'arte. Non riguarda pertanto una scuola nuova e la sistemazione di personale nuovo.

VALITUTTI. La mia osservazione riguarda la precedenza logica da dare alla ricostruzione delle scuole e istituti d'arte.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esistono delle scuole d'arte e degli istituti d'arte; ci sono delle scuole d'arte che via via si sono trasformate in istituti d'arte. Quel personale si trova in una situazione non definita perché viene ad appartenere a un istituto d'arte non suscettibile di riforma di struttura; infatti, era possibile per una scuola d'arte trasformarsi in istituto d'arte quando avesse raggiunto un certo numero di allievi e ne avesse avuto la possibilità. C'è quindi del personale, appartenente prima alla scuola d'arte, che non ha avuto alcuna sistemazione nei quadri degli istituti d'arte.

VALITUTTI. Questo inquadramento interviene nel momento in cui non è più prorogabile la riforma della scuola d'arte, perché oggi le scuole d'arte non possono più sussistere dopo l'attuale ordinamento.

Perché non trasformare tutte le scuole di arte in istituti d'arte e in quella sede affrontare il problema della sistemazione del personale?

Questo è un provvedimento o troppo tardivo o troppo anticipato.

LEVI ARIAN GIORGINA. Desideravo sapere se esiste una legge istitutiva degli istituti d'arte e se ci troviamo in una situazione analoga a quella degli istituti professionali, che da scuole tecniche sono diventate istituti professionali.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. C'è una legge.

Le scuole d'arte erano di tre anni più due: mentre gli istituti d'arte di tre più tre. Via via, molte scuole d'arte, prendendo una certa importanza, si sono trasformate in istituti di arte; però il personale era rimasto nella condizione di insegnante della scuola d'arte. In prospettiva, in presenza della riforma auspicata degli istituti d'arte, alcuni di questi insegnanti si troverebbero in una condizione, altri in una condizione diversa.

FINOCCHIARO. Debbo dire che questo disegno di legge è poco chiaro, anche dopo la lettura della relazione ad esso preposta. Qual è la differenza tra scuole d'arte ed istituti d'arte? Non sono state soppresse le scuole d'arte?

I primi tre corsi diventano scuola media e poi ci sono i tre corsi supplementari che costituiscono l'istituto d'arte.

Ora, nel testo ho letto che sono conservate le scuole medie all'interno degli istituti.

Questo concetto non è affatto chiaro. Le scuole d'arte non sono tutte trasformate in istituti?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Via via le scuole d'arte chiedono la trasformazione in istituti d'arte. Altre scuole, se non hanno la popolazione necessaria, cessano di funzionare.

FINOCCHIARO. Comunque vanno scomparendo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma non perché ci sia un provvedimento di legge del genere.

FINOCCHIARO. Confesso di non orientarmi molto bene... Gli insegnanti in un Istituto di I grado passano in un altro di II grado portandosi dietro tutta l'anzianità maturata nel primo ordine...!

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È accaduto altrettanto quando alcuni istituti professionali si sono trasformati in Istituti tecnici.

PITZALIS. Vorrei fornire qualche indicazione, perché mi pare che gli onorevoli colleghi abbiano equivocato, nel senso di considerare la scuola d'arte quale una scuola media.

La scuola d'arte non è una scuola media; non ha nulla a che vedere con quest'ultima. È un corso inferiore da cui esce il cosiddetto artiere (nel legno, nel corallo, ecc.), il quale è ammesso, con detto titolo, all'Istituto

d'arte, per conseguire la qualifica di maestro d'arte.

La situazione è esattamente questa. Vi sono, nel nostro Paese, diverse scuole d'arte, nel legno, nel corallo, ecc., trasformate poi in Istituti. Siccome questi ultimi sono istituti autonomi, con amministrazioni autonome, con personalità autonome, è sufficiente, per gli stessi, un decreto di trasformazione, così come d'altronde, prevede la legge istitutiva.

Occorre, onorevoli colleghi, tener presente la particolare situazione di questo tipo di scuole per entrare nello spirito della legge che stiamo esaminando. Che cosa intendiamo, in linea generale; realizzare quest'ultima? Rivedere la situazione del personale, anche in riferimento alla trasformazione delle scuole d'arte in Istituti.

VALITUTTI. Onorevole Presidente, ho qui davanti a me il testo della legge n. 1859; del 1962, istitutiva della scuola media unificata, leggo, al terzo comma dell'articolo 16: « I corsi secondari inferiori delle scuole d'arte e degli Istituti d'arte, nonché dei conservatori di musica, sono trasformati in scuole medie, secondo le modalità di cui al comma precedente ». Il che mi sembra smentire quanto afferma l'onorevole Pitzalis...

FINOCCHIARO. Mi spiace di sollecitare ancora una volta una risposta del relatore, ma debbo riproporre, per mio chiarimento, una domanda. Nel '35, le scuole in oggetto, furono classificate secondo i seguenti quattro gradi:

- 1) Istituti d'arte
- 2) Scuole artistiche
- 3) Scuole d'arte
- 4) Scuole varie

Quando si parla di scuole d'arte, ci si intende riferire a scuole di I grado; così come a scuole di II grado, allorché si parla di Istituti d'arte. Questo concetto è fondamentale; dallo stesso può discendere un certo giudizio sulla legge e non un giudizio diverso. Noi stiamo — perché è così, vero? — inquadrando, in scuole di secondo grado, professori che hanno insegnato in scuole di primo grado...

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non sarebbe la prima volta! Allorché la scuola di cui trattasi si trasforma in Istituto, si fa per i professori della stessa quel che è stato fatto per gli insegnanti delle scuole tecniche, quando queste si sono trasformate in Istituti professionali.

Noi non prendiamo in esame la situazione dei professori che rimangono nelle scuole

le d'arte; bensì quella degli insegnanti delle scuole d'arte che si trasformano in Istituti d'arte, provvedendo per gli stessi così come si è già fatto per quelli delle scuole tecniche e degli Istituti professionali.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale, nel corso della quale il Relatore e il rappresentante del Governo hanno avuto modo di intervenire in una maniera che il corso della discussione stessa ha reso necessariamente uniforme per replicare agli onorevoli colleghi.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

#### ART. 1.

Il personale direttivo e insegnante di ruolo di Scuola d'arte trasformata in Istituto d'arte è inquadrato, a domanda, dalla data di trasformazione, nei posti previsti dalla pianta organica dell'Istituto stesso che siano corrispondenti o affini a quelli di cui risulti titolare, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Comunico che il deputato Loperfido propone di aggiungere, dopo le parole « Istituto d'arte » le altre « e quello degli istituti e scuole d'arte legalmente riconosciuti, già gestiti da provincie o comuni ».

**VALITUTTI.** Desidero riproporre, più pertinentemente, la mia osservazione preliminare, rendendo peraltro omaggio all'onorevole Badaloni per l'esattezza delle sue osservazioni.

Ha esattamente precisato il rappresentante del Governo che questo è un provvedimento che riguarda l'inquadramento degli insegnanti delle vecchie scuole d'arte già trasformati in istituti d'arte.

Ora, io mi chiedo: è il momento più opportuno questo per effettuare tale inquadramento? Siamo in un momento caratteristico, onorevole Sottosegretario, di una situazione quanto mai fluida, perché noi abbiamo — se ho ben compreso la relazione — delle scuole d'arte che ancora non sono trasformate in istituti.

Lei sa bene, onorevole Badaloni, quali lagnanze — peraltro giustificatissime — sono provenute da quegli insegnanti che appartenevano, e appartengono tuttora, alle superstiti scuole tecniche. La maggioranza delle scuole tecniche sono state trasformate in istituti professionali e lei giustamente ha ricordato il precedente analogo di questo provvedimento; cioè, gli insegnanti di quel-

le scuole tecniche, che sono state trasformate in istituti professionali, hanno avuto un nuovo inquadramento, con l'intollerabile ingiustizia che gli insegnanti di quelle scuole tecniche (sono pochi, in verità) non trasformati in istituti professionali, conservano ancora il vecchio *status*.

Ora, noi facciamo questo inquadramento che limitiamo al personale insegnante delle scuole d'arte già trasformate in istituti quando restano ancora scuole d'arte non trasformate in istituti, ma soprattutto quando è incerta la sorte degli insegnanti dei corsi inferiori degli istituti d'arte che sono trasformati in scuola media, in quanto la legge n. 1859 del 1962 dice esattamente che i corsi secondari inferiori della scuola d'arte e degli istituti d'arte sono trasformati in scuola media. Ma scuole medie speciali, con certi insegnamenti comuni restano inseriti negli istituti d'arte, per cui c'è il personale tecnico specializzato che si trova nella stessa condizione del personale insegnante di queste scuole d'arte, che si trasformano, o si sono trasformate, in istituti d'arte.

Questa, pertanto, è un'altra ragione di ingiustizia e di discriminazione. Ripropongo quindi la mia osservazione di metodo: è proprio questo il momento di approvare tale provvedimento, quando abbiamo la necessità e il dovere di affrontare il riordinamento di questi istituti?

**LEVI ARIAN GIORGINA.** Volevo osservare, come anche ha detto l'onorevole Valitutti, che la situazione è analoga a quella della trasformazione delle scuole tecniche in istituti professionali.

Trasformandosi la scuola tecnica in istituto professionale, gli insegnanti di ruolo « B », per passare al ruolo « A », hanno dovuto sostenere un esame colloquio. In questo caso, invece, abbiamo un personale di ruolo « B » che automaticamente passa in ruolo « A ». E io credo che almeno un esame-colloquio sia necessario farlo.

**BADALONI MARIA,** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Senato ha abolito l'articolo relativo all'esame colloquio in quanto era stata approvata nel frattempo una legge di modifica della legge n. 831, che appunto sopprimeva tale esame.

**LOPERFIDO.** Io ritengo che, per garantire un'adeguata sistemazione del personale delle scuole d'arte trasformate in istituti d'arte non dovremmo preoccuparci soltanto, come raccomanda la Commissione Bilancio, dell'Istituto « Duccio di Boninsegna » di Siena e di quello di Giudizzolo, ma anche di quegli

altri istituti e scuole d'arte, legalmente riconosciuti, già gestiti da provincie e comuni, che procedono — o stanno procedendo — all'adeguata trasformazione in istituti d'arte. Questo per non trovarci, magari tra qualche anno, di fronte a delle istanze di carattere particolaristico che ci costringerebbero a tornare su questo stesso provvedimento.

Propongo, pertanto (e l'onorevole Presidente ha già dato lettura di questo mio emendamento) che all'articolo 1°, dopo le parole « trasformata in Istituto d'arte », si aggiungano le seguenti parole: « e quello degli Istituti e Scuole d'arte legalmente riconosciuti già gestiti da provincie e comuni ».

In questo modo, noi garantiremmo la sistemazione non solo del personale di quelle due scuole già citate, ma anche del personale di altre scuole, i cui insegnanti — che hanno da dieci a 40 anni di servizio — (molti, anzi, hanno già superato i 65 anni di età), hanno aspettato ben sei anni che fosse resa loro giustizia.

Mi diceva, ad esempio, poco fa un collega che a Pistoia è in corso un processo di trasformazione di quella scuola d'arte in istituto d'arte, con diversi problemi che sorgeranno, per quanto riguarda il personale, nel momento stesso in cui avverrà questa trasformazione.

DALL'ARMELLINA. Le osservazioni che sono state fatte mi pare presentino motivi di meditazione. Di fatto, può essere in molti la preoccupazione che da un ruolo « B » si passi automaticamente in un ruolo « A ». Il che, si dice, è già avvenuto nel corso del passaggio degli istituti tecnici ad istituti professionali.

A mio avviso, però, non vi è una stretta analogia tra le due situazioni. Nel nostro caso gli interessati dipendono dalla direzione Antichità e belle arti, e per insegnare in queste scuole si deve sostenere un concorso *ad hoc*. Coloro dunque, che tale concorso hanno superato, hanno ottenuto il titolo per insegnare in tutti i 5-6 anni in cui è articolata la Scuola d'arte. Ora, se quest'ultima si trasforma in un Istituto, mi sembra che il diritto di restare nel triennio esista.

Comunque, ripeto, una strettissima analogia non mi pare vi sia, tra la situazione che ci interessa e quella a cui si è fatto cenno. Sarei pertanto dell'avviso di approvare l'articolo 1°, così come è formulato.

Avrei delle perplessità per quel che riguarda la estensione automatica del beneficio alle scuole legalmente riconosciute a cui si è fatto cenno... Il problema è di vede-

re di tipo di concorso che fu fatto. Si tratta di concorso analogo a quello che si sostiene per ottenere un posto nelle scuole statali? Io non sarei sicuro delle capacità e dei meriti di un insegnante che non sia passato attraverso una prova di concorso che abbia reale analogie con quella che si deve superare per poter insegnare nelle scuole statali.

A parte che si creerebbe un precedente di non irrilevante portata.

LOPERFIDO. La gran parte degli insegnanti degli Istituti d'arte, sono insegnanti che hanno sostenuto esami di abilitazione.

VALITUTTI. Vorrei un chiarimento dall'onorevole Loperfido. Egli propone che questo trattamento sia esteso al personale delle scuole d'arte, trasformate in Istituti, divenuti statali, che già furono...

LOPERFIDO. ...gestite dalla provincia. E' questo il punto della situazione; ed è questo il caso dell'Istituto « Duccio e Boninsegna » di Siena.

FINOCCHIARO. Io desidererei, invece, un chiarimento dall'onorevole Dell'Armellina, circa l'affermazione che coloro i quali sono oggi di ruolo nella scuola d'arte insegnavano sia nei corsi inferiori sia in quelli superiori; il che significherebbe che la scuola media, istituita all'interno delle scuole d'arte, non ha professori ordinari che abbiano vinto il concorso...

DALL'ARMELLINA. Gli stessi debbono aver superato un concorso *ad hoc* per ciascuna scuola.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dimenticano, mi pare, che la legge n. 1859 del 1962, ha avuto dei decreti di attuazione (nn. 2063 e 2064), relativamente all'istruzione artistica, con i quali si è provveduto all'inquadramento del personale di cui trattasi nella scuola media.

Per quanto concerne, ad esempio, i Conservatori, esistono materie quali « applicazione tecnica », « educazione musicale » che vengono insegnate, nella scuola media, da professori di teoria, di solfeggio, ecc. di cui ai corsi superiori. Si tratta, cioè, di insegnanti di Conservatorio, di ruolo superiore, cui sono affidate le due materie dette, nella scuola media.

Altrettanto accade, per materie quali « applicazioni tecniche » od « educazione artistica », nelle scuole che più direttamente ci interessano. Si tratta di professori di disegno geometrico, di prospettiva, di cui ai corsi superiori. E' chiaro che per quanto concerne le materie culturali, alle stesse so-

no addetti insegnanti come tutti gli altri insegnanti di scuola media.

A proposito dell'altro problema sollevato, quello relativo al personale delle scuole statizzate, faccio notare che qui si dice: «...personale dipendente da enti locali, Comuni e Province...». Ma la legge vigente non distingue le scuole a seconda di chi le gestisce; tale distinzione nasce dal tipo di diploma che viene rilasciato.

Se si tratta di scuole pareggiate che abbiano assunto personale per concorso, questo personale passa nei ruoli allorché dette scuole vengono statizzate. Quando si tratta di scuole legalmente riconosciute o parificate, il personale ad esse relativo non passa nei ruoli, sia che la gestione sia stata di enti locali sia che sia stata di altri.

E noi non possiamo dar vita a delle eccezioni. Una innovazione che si dovesse decidere, dovrebbe, poi, essere valida per tutti. Ed innovare in senso generale sembra a me essere cosa piuttosto delicata.

CODIGNOLA. Si potrebbe studiare la posizione di coloro che hanno vinto un concorso regolare indetto da un ente pubblico. Sono d'accordo con il rappresentante del Governo che si tratta di innovazione delicata e che dovrebbe divenire generale; ma forse si può considerare il caso di colui che abbia vinto un concorso pubblico indetto dalla Provincia.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma vi sono anche coloro che hanno vinto concorsi indetti da altri enti!

Noi possiamo anche prendere in considerazione la situazione degli insegnanti delle scuole statizzate, ma non mi sembra sia questa la sede. La questione riguarda un quadro più ampio, senza contare che importerebbe un aumento di spesa, per cui sarebbe necessario richiedere il parere dalla Commissione Bilancio.

Per quanto riguarda l'esame-colloquio, noi nella legge n. 831 lo abbiamo previsto per i professori di ruolo. Con la modifica della legge n. 831 che ha abolito l'esame-colloquio, avremmo avuto personale non di ruolo che andava in ruolo senza esame, mentre dovevamo far fare l'esame a personale di ruolo. Si trattava di una incongruenza ed ecco il motivo per il quale è stata adottata questa norma.

LOPERFIDO. Dichiaro di ritirare l'emendamento a seguito delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(E' approvato).

Do lettura dell'articolo 2.

#### ART. 2.

Gli insegnanti che risultino in eccedenza rispetto al numero dei posti previsto dalla pianta organica dell'Istituto, sono inquadrati in soprannumero ed assegnati a posti corrispondenti o affini, vacanti in altri Istituti d'arte, ovvero a posti di scuola media annessa ad Istituto o Scuola d'arte.

L'affinità fra le cattedre e fra i posti è dichiarata dal Ministro della pubblica istruzione sentito il parere della competente sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

CODIGNOLA. L'articolo dice che l'inquadramento in soprannumero può avvenire o presso la scuola media o presso un istituto di scuola media superiore. Adesso, io non so se si può fissare in una legge che insegnanti che sono nella stessa condizione di partenza possano venire assegnati in due diversi ruoli.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Gli insegnanti delle scuole d'arte sono distinti in quattro ruoli. Non sono tutti professori di ruolo A.

FINOCCHIARO. L'articolo dice «posti corrispondenti o affini». Che cosa significa quell'«affini»?

RACCHETTI, *Relatore*. Ci si riferisce al raggruppamento di materie tecniche artistiche.

CODIGNOLA. Nessuna difficoltà a riconoscere questo tipo di inquadramento, ma dall'esame di questo articolo 2 mi pare di capire che ci riferiamo ad insegnanti che non insegnano anche nella scuola media.

Qui, questa garanzia non esiste. Se noi dicessimo che si tratta di professori che, oltre ad un insegnamento nell'istituto d'arte hanno anche l'incarico dell'educazione artistica nella media annessa all'istituto stesso, credo che la cosa potrebbe andare. Ma la formulazione di cui alla legge è tale da lasciar pensare che gli interessati insegnino soltanto nella scuola media. Ed allora il tutto mi pare difficilmente sostenibile.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si deve verificare la condizione dell'eccedenza, prima



che detto personale sia inquadrato in soprannumero ed utilizzato...

CODIGNOLA. Benissimo, ma finché lo si utilizza nella scuola media, questo personale è di ruolo « B ».

VALITUTTI. Nelle scuole d'arte trasformate in Istituti vi erano insegnanti di cultura generale, che insegnavano italiano e storia. Ora, un insegnante di cultura generale che venga inquadrato con l'articolo 1 della legge che stiamo esaminando, può essere destinato ad insegnare materie letterarie nella scuola media. Quindi, effettivamente, si può verificare l'anomalo caso di insegnanti, nella stessa scuola, appartenenti al ruolo « A », perché inquadrati con l'articolo 1, e di insegnanti, d'altra parte, di cui al ruolo « B ».

PRESIDENTE. Mi parrebbe opportuno, su questo articolo, sospendere per il momento la discussione, in attesa che il Sottosegretario ci dia indicazioni più precise.

PITZALIS. A me sembra che le perplessità possano immediatamente sparire, allorché si pensi che tale personale, impiegato nella scuola media, è però inquadrato, in soprannumero, nei ruoli degli istituti superiori.

CODIGNOLA. Già, ed in questo consiste il privilegio.

PITZALIS. Occorre considerare che gli insegnanti cui ci riferiamo hanno sostenuto concorsi speciali, non certo come quelli necessari per entrare nella scuola media.

PRESIDENTE. Considerate le perplessità manifestate da varie parti dalla Commissione, ritengo possa rimanere stabilito — se non vi sono obiezioni — che l'articolo 2 è provvisoriamente accantonato per dar modo al rappresentante del Governo di raccogliere ulteriori elementi di giudizio.

*(Così rimane stabilito):*

Do lettura dell'articolo 3.

#### ART. 3.

All'atto dell'inquadramento è riconosciuta per intero, agli effetti della determinazione dello stipendio e della progressione in carriera, l'anzianità di servizio acquisita nel ruolo di provenienza.

FINOCCHIARO. Vi sono delle cose che mi riescono incomprensibili. Come ho già detto, nel 1935, vi era una certa classificazione della materia in quattro ordini, l'ultimo dei quali era di tipo popolare.

Con una legge del '54 queste scuole furono trasformate in scuole di II grado; ora diventano di terzo grado. Perciò, professori che avevano un'anzianità di servizio in scuole di I grado, se la portano, completa, nelle scuole di terzo grado. Tra poco li porteremo all'Università...!

PRESIDENTE. Come facciamo ora a non riconoscere a costoro l'anzianità che hanno?

FINOCCHIARO. Non sappiamo neppure quanti siano a trovarsi in queste condizioni... Io vorrei sottolineare il tipo di legge che stiamo approvando. Andiamo sempre più verso leggi particolaristiche, che creano precedenti assurdi. E' chiaro che non si può fare diversamente. Rimane però il fatto che diamo nuovamente vita ad una legge di questo tipo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

*(E' approvato).*

Do lettura dell'articolo 4.

#### ART. 4.

Il personale direttivo, che all'atto dell'inquadramento non abbia ancora completato il periodo di servizio per la conferma a stabile, e il personale insegnante, che all'atto dell'inquadramento rivesta la qualifica di straordinario, completa il periodo di prova nel nuovo ruolo. Se la prova non è favorevole, è restituito al ruolo di provenienza ed assegnato ad una Scuola d'arte o ad una Scuola media annessa ad Istituto o Scuola d'arte nella quale completerà il periodo di prova.

Comunico che il deputato Finocchiaro propone di sopprimere la seconda parte dell'articolo dalle parole « Se la prova ».

FINOCCHIARO. In base a detto articolo 4, gli interessati ripeterebbero due volte la prova. Anche questo è singolare!

Noi tentiamo di immettere nel ruolo superiore coloro che appartengono al ruolo inferiore. Poi, per considerarli idonei ad insegnare, li mandiamo a fare la prova nell'ordinamento inferiore!

PRESIDENTE. Si tratta di norme di eccezione in un momento di passaggio. Abbiamo sempre visto queste cose come provvedimenti di carattere eccezionale. Certo che se andiamo ad esaminare attentamente ognuna di dette norme, perplessità ne sorgono per tutti. Peraltro, ad una normativa di eccezione, allorché la scuola si trasforma, abbiamo più volte fatto ricorso. *Una tantum*, si dice...

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se il periodo di prova non è terminato, allora si dice loro di completarlo.

FINOCCHIARO. Non è in pregiudicato il periodo di prova da fare nell'ordine superiore, è in pregiudicato la circostanza che, se quel periodo di prova è negativo, rimandiamo l'interessato a rifare la prova in un ordine inferiore. Questo è assolutamente poco dignitoso.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è che si fa fare il periodo di prova in un ordine superiore o inferiore. Qui si parla di professori di scuole d'arte trasformati in istituti d'arte. Il periodo di prova viene fatto nella stessa classe.

FINOCCHIARO. Il testo dell'articolo 4 recita: « Se la prova non è favorevole, è restituito al ruolo di provenienza ed assegnato ad una Scuola d'arte... nel quale completerà il periodo di prova ». Ma allora fa due periodi di prova! E' veramente un'incongruenza.

PITZALIS. Si potrebbe sopprimere l'ultima parte dell'articolo. Io non trovo nessuna esagerazione nel fatto che, nel momento in cui lo Stato, per sua iniziativa (non per volontà degli insegnanti), trasforma una scuola in un istituto, regoli con norme le più benevoli possibili la posizione dei docenti di questa scuola. Io mi spaventerei del contrario e cioè che, con una iniziativa di questo genere, il Governo proponesse di liquidare tutto il personale.

Capisco l'osservazione per quanto riguarda il periodo di prova. E' un assurdo: se un insegnante non è idoneo per la scuola superiore, sarà idoneo per la scuola inferiore. Del resto questa è una valutazione che accade spesso in sede di abilitazione, che viene fatta nella più ampia forma.

PRESIDENTE. Faccio presente agli onorevoli colleghi che è stato presentato un emendamento soppressivo dell'ultimo periodo dell'articolo 4, proposto dall'onorevole Finocchiaro.

Vorrei dire, peraltro, che questa subordinata può darsi sia stata messa proprio a difesa della scuola, perché si sa quanto è difficile negare, a chi non ha affrontato bene la prova, la attendibilità della prova stessa.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Bisogna anche tener presente la particolare natura di queste scuole.

RACCHETTI, *Relatore*. Sono favorevole al mantenimento del testo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 facendo presente che alla seconda parte di esso si riferisce un emendamento soppressivo Finocchiaro; pertanto, nel caso l'articolo fosse approvato, l'emendamento Finocchiaro risulterebbe non accolto dalla Commissione.

(E' approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

#### ART. 5.

I vincitori di concorso, in attesa di nomina a posti previsti dalla pianta organica di Scuola d'arte successivamente trasformata in Istituto d'arte, sono inquadrati in posti corrispondenti o affini previsti dalla pianta organica dell'Istituto, con le modalità stabilite per l'inquadramento del personale di ruolo.

Nei posti medesimi possono essere inquadrati, a norma delle disposizioni vigenti, coloro che siano stati inclusi nelle terne dei concorsi di cui al precedente comma.

PITZALIS. Se detto articolo si riferisce a personale di Scuole d'arte che sono già state trasformate in Istituti, mi sembra che lo si possa approvare. Ma se la norma si riferisce anche a vincitori futuri di concorsi, essa è, a mio avviso, inopportuna. Direi che non si bandiscono concorsi per Scuole d'arte in attesa che diventino Istituti.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta di concorsi già sostenuti.

FINOCCHIARO. Nell'ultimo comma dell'articolo 5 si usa la frase « ...possono essere inquadrati... », quando nell'articolo 2 abbiamo addirittura parlato di eccedenza.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il tutto si capisce se si presta attenzione alla prassi di cui alle terne. Se il primo rinuncia, si prende il secondo.

FINOCCHIARO. E', in ogni caso, poco chiara l'espressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(E' approvato).

Do lettura dell'articolo 6.

#### ART. 6.

I posti di ruolo degli Istituti d'arte, istituiti a seguito di trasformazione di Scuola d'arte, che rimangono vacanti dopo l'inqua-

drammento del personale di cui agli articoli precedenti, possono essere conferiti entro un anno dall'inquadramento stesso, con le medesime modalità, al personale di ruolo ordinario, anche appartenente a ruoli di Scuole statali di diverso tipo, che alla data di trasformazione prestò servizio in posti corrispondenti o affini della scuola trasformata.

FINOCCHIARO. Vi è una notevole contorsione, in questo articolo...

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Che rispecchia, peraltro, una realtà esistente.

FINOCCHIARO. Ma ci si rende conto dei precedenti che stiamo creando? Coloro che insegnano, per un certo periodo, in un certo tipo di scuola, vengono qui inquadrati...

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo abbiamo già fatto per il personale delle scuole professionali femminili.

PITZALIS. Tra le materie che si insegnano nelle scuole d'arte vi sono le scienze. Può capitare che un professore di scienze naturali insegna, per comando, in dette scuole. Non vorreste inquadrarlo nell'Istituto d'arte? Tanto più che con l'articolo 5 diamo facoltà di inquadrare anche coloro che sono nelle terne.

FINOCCHIARO. In ogni caso, noi finiamo con l'inquadrare nel ruolo superiore un professore che proviene dalla scuola media. Per la legge del '56, coloro che provengono da un Istituto diverso debbono sostenere un concorso o ritornare ai ruoli di provenienza...

PRESIDENTE. Si tratta di un tentativo di dare sistemazione a questo personale...

Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

#### ART. 7.

I posti di insegnanti che non siano assegnati ai sensi degli articoli precedenti, sono conferiti — con le modalità previste dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni e integrazioni — agli insegnanti non di ruolo che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge medesima.

FINOCCHIARO. Anche questo è molto discutibile in quanto la legge n. 831 del 1961 si applica agli idonei che avevano una idoneità specifica, mentre qui mettiamo personale che ha idoneità diversa.

Noi abbiamo fatto una legge speciale per trasferire all'interno di un organico diverso da quello di provenienza un complesso di personale. E' chiaro che in queste scuole l'insegnante ha un'abilitazione specifica; quindi, colui che aveva l'abilitazione per la scuola media, insegnava materie culturali nella scuola d'arte, corso inferiore. Ora, invece, entra in un istituto professionale per il quale non ha l'abilitazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8.

#### ART. 8.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale di ruolo e non di ruolo che abbia prestato servizio in sezioni staccate di Scuole od Istituti d'arte istituite anteriormente al 1° ottobre 1959, in luogo delle quali siano stati successivamente istituiti Scuole ed Istituti d'arte.

FINOCCHIARO. La legge avendo operato per tutti gli istituti professionali e le scuole d'arte, perché non dovrebbe essere estesa anche a queste sezioni staccate?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Perché questo personale non dovrebbe essere compreso attualmente, in quanto non si è trattato di una trasformazione, ma dell'istituzione di un Istituto.

CODIGNOLA. E che cosa è successo al personale di ruolo? Questo faceva parte di una sezione staccata e poi è stato fatto un istituto.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è considerata come scuola trasformata in istituto, perché è stato istituito l'istituto e non la sezione staccata.

PITZALIS. Queste sezioni staccate non furono trasformate, ma furono soppresse; l'istituzione delle scuole e istituti d'arte diede luogo a nuove cattedre e gli insegnanti delle sezioni staccate non furono assorbiti. Si tratta quindi di fare una sanatoria.

FINOCCHIARO. Ma del personale di ruolo delle sezioni staccate divenuti istituti autonomi che cosa succede?

PITZALIS. In queste sezioni il personale era tutto non di ruolo eccetto il preside. La legge, con questa estensione, si riferisce quindi anche al personale non di ruolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad un'altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Concessione di un ulteriore contributo straordinario dello Stato in lire 30.000.000 alle spese per la celebrazione nazionale del IV centenario della morte di Michelangelo Buonarroti e aumento del limite di spesa di cui all'articolo 4 della legge 10 novembre 1965, n. 1359 (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1679-B).**

PRESIDENTE. Riassumo i termini della questione. Rammento che il provvedimento, già approvato dalla Camera l'11 dicembre 1964, è stato modificato dal Senato — per la parte finanziaria — il 3 febbraio 1965. Faccio presente che la V Commissione Bilancio, investita del parere, si è espressa, in data 25 febbraio 1965 nei termini seguenti:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole alla modifica introdotta dal Senato nel testo del disegno di legge, ma ravvisa la necessità di aggiornare anche la indicazione di copertura recata dall'articolo 5 del disegno di legge per fare riferimento non più al capitolo dell'esercizio semestrale decorso, le cui disponibilità eventualmente risultate non impegnate allo scadere dell'esercizio debbono essere portate in economia a termine delle vigenti norme sulla contabilità generale, ma al corrispondente capitolo dell'esercizio in corso per l'anno 1965: si dovrà di conseguenza modificare (sopprimere) anche l'articolo 4 del disegno di legge ».

Mi riservo di proporre le modificazioni conseguenti a questo parere espresso dalla Commissione Bilancio in sede di esame dei singoli articoli.

Passiamo ora, all'esame delle modifiche apportate dal Senato. L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

#### ART. 2.

All'onere derivante dal precedente articolo 1 si provvede a carico del fondo speciale

di cui al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64 concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Senato lo ha così modificato.

All'onere derivante dal precedente articolo 1 si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo speciale di cui al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-1964 concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

Agli articoli 3, 4 e 5 non sono state apportate modificazioni. Si rende tuttavia necessario, alla stregua del parere espresso dalla V Commissione Bilancio, modificare gli articoli 4 e 5.

L'articolo 4 era stato approvato dalla nostra Commissione nel seguente testo:

#### ART. 4.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47 della legge 28 giugno 1964, n. 444, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, è ridotta di lire 25 milioni.

Propongo modificarlo nel senso seguente:

#### ART. 4.

« L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 51 della legge 27 febbraio 1956, n. 49, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1965, è ridotta di lire 25 milioni ».

Lo pongo in votazione nel nuovo testo proposto per tener conto del parere espresso dalla V Commissione Bilancio.

(È approvato).

L'articolo 5 era stato approvato dalla nostra Commissione nel seguente testo:

## ART. 5.

All'onere di lire 25 milioni derivante dalla applicazione dell'articolo 3 della presente legge, si provvede con le disponibilità risultanti dal precedente articolo 4 e, particolarmente, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 197 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Propongo di modificarlo nel senso che segue:

## ART. 5.

« All'onere di lire 25 milioni derivante della applicazione dell'articolo 3 della presente legge, si provvede con le disponibilità risultanti dal precedente articolo 4 e, particolarmente, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5833 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione nel nuovo testo proposto per tener conto del parere espresso dalla V Commissione Bilancio.

*(È approvato).*

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento del disegno di legge che, se non vi sono obiezioni, sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

*(Così rimane stabilito).*

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Concessione di un ulteriore contributo straordinario dello Stato di lire 30 milioni alle spese per la celebrazione nazionale del IV centenario della morte di Michelangelo Buonarroti e aumento del limite di spesa di cui all'articolo 4 della legge 10 novembre 1963, n. 1359 ». Modificato dalla VI Commissione Bilancio del Senato (1679-B).

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Berlinguer Luigi, Bertè, Borghi, Buzzi, Coddignola, Dall'Armellina, De Zan, Di Lorenzo, Elkan, Ermini, Finocchiaro, Franceschini, Franco Pasquale, Fusaro, Illuminati, Leone Raffaele, Levi Ariani Giorgina, Loperfido, Picciotto, Pitzalis, Racchetti, Savio Emanuela, Seroni, Titomanlio Vittoria e Valitutti.

*È in congedo:* Rampa.

**La seduta termina alle 19,35.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO